

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI

Art. 1 Finalità e contenuto.

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997,n.446, disciplina l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori previsti dai commi 5,7,8 dell'art. 27 del D.Lgs 30 aprile 1992,n. 285 e ss.mm.ii nel Comune di San Marco Argentano.

Art. 2 Oggetto del canone di concessione non ricognitori

1. Ai sensi del 1° comma dell'art. 25 del succitato D.lgs 285/1992 , le occupazioni a carattere patrimoniale del demanio e del patrimonio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dall'Ente competente.

2. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di San Marco Argentano elencate nell'art. 4, sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitori.

3. Sono inoltre soggette a canoni non ricognitori le occupazioni di tratti di strada per i quali il Comune di San Marco Argentano esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'art. 2 comma 7 del Codice della strada e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

4. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

5. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

Art. 3 Soggetto obbligato al pagamento del canone

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 4 Determinazione del canone non ricognitorio

1. Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltre che al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo tariffa la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente.

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:

1.1 Condotte **sotterranee** per la fibra ottica, la distribuzione di gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, linee internet e/o comunicazione dati, intercapedini, manufatti e simili, contenitori

sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche.

1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e

qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

1.3 **Linee aeree** per la distribuzione dell'energia elettrica, linee telefoniche, linee internet e/o comunicazione dati;

1.4 Sostegni di linee aeree elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno, cemento armato, metallo o altro materiale;

1.5 Tralicci di elettrodotto.

1.6 Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili;

2. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio è misurata a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate solo per eccesso. Comunque, le occupazioni effettuate con manufatti diversi dalle condutture, dai cavi, dalle linee e dalle intercapedini (pozzetti, cabine, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie, tralicci, stazioni radio, ecc.) sono assoggettate al canone in base al numero delle occupazioni, indipendentemente dalla superficie occupata.

3. Si considerano permanenti le occupazioni con durata non inferiore all'anno.

Art. 5 Pagamenti, interessi e accertamento

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.

2. In caso di esternalizzazione del servizio, il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto mensilmente a darne comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.

3. Il soggetto gestore dell'entrata provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1 ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.

5. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato al presente regolamento e decorrono dal 1° gennaio 2016.

6. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.

7. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

9. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il settore tributi invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.

10. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dal termine di cui al comma uno e quattro del presente articolo, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

11. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime dicapitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa pari a € 100,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 285/1992.

12. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio è annualmente aggiornato in base alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

Art. 6 Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate, ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 15.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di aree pubbliche il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 7 - Concessioni

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 8 Revoca

1. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l'occupazione dell'area per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, nel rispetto del disposto dal presente regolamento, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

2. La revoca della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento comunale, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere le concessioni o le autorizzazioni di occupazione. La sospensione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento.

Art. 10 Decadenza

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento del canone di concessione;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente regolamento, alle prescrizioni contenute nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
- comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- uso improprio del diritto di occupazione;

2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone e/o della tassa pagata, né a qualsiasi altra indennità.

Art. 11 Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio Comunale o a terzi od ancora, in particolari circostanze che lo giustifichino, è prescritto, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito.

Tale deposito sarà effettuato o tramite versamento diretto presso la Tesoreria comunale o tramite polizza fidejussoria .

2. Il deposito cauzionale è a titolo infruttifero e, dello stesso dovrà essere fatta menzione nell'atto di concessione.

Art. 12 Casi di esclusione dal pagamento dei canoni

Sono esclusi dal pagamento del canone le occupazioni di aree e suoli pubblici per i casi previsti all'art. 49 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507. e cioè effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province, dai Comuni, dalle Comunità Montane e dalle unioni di Comuni.

Art. 13 Controllo e vigilanza

1. Il settore competente al rilascio della concessione verifica periodicamente la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto ed alla concessione rilasciata. Eventuali occupazioni difformi o abusive vanno segnalate anche al settore tributi, per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti.

2. Il settore Tributi verifica i versamenti effettuati sulla base degli elementi direttamente desumibili dalle concessioni e/o dalle occupazioni censite.

3. L'eventuale integrazione della somma accertata dovrà essere effettuata dal concessionario con le modalità previste dal presente regolamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. La Polizia Locale controlla periodicamente la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto presente sul territorio, segnalando eventuali occupazioni abusive e ne dà comunicazione al Sindaco e per conoscenza al Settore Tributi per i successivi provvedimenti.

Art. 14 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche si applica la sanzione amministrativa corrispondente al 100% dell'ammontare del canone dovuto, con un minimo di €. 100,00.

2. Per l'occupazione di metri quadrati o lineari oltre quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del maggiore canone dovuto.

3. Per omesso pagamento del canone o di singole rate si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dello stesso.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate con atti del settore Tributi.

Allegato

Tariffe

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:

1.1 Condotture sotterranee per la fibra ottica, la distribuzione di gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, linee internet e/o comunicazione dati, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche;

€ 2,00/metro lineare

1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

€ 15,00 cadauno

1.3 Linee aeree per la distribuzione dell'energia elettrica, linee telefoniche, linee internet e/o comunicazione dati;

€ 1,50/metro lineare

1.4 Sostegni di linee aeree elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno, c.a., metallo o altro materiale;

€ 22,00 cad

1.5 Tralicci di elettrodotto;

€ 300,00 cad